

Il decreto legislativo n. 39/2013



Chiuse le porte
girevoli tra
politica/ dirigenza
e enti satellite

Il decreto è figlio della legge anticorruzione legge 190/2012 comma 49

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Le definizioni

•Articolo 1 del decreto legislativo n. 39/2013

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 19 e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

Pubbliche amministrazioni

• a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

• Stato Regioni Province Comuni e altri..



Enti pubblici

• b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico **non territoriali** nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

• No Stato, Province, Comuni

• Es inps



Enti di diritto privato in controllo pubblico

società ed enti controllati dalla pa

•c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o **di gestione di servizi pubblici**, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche,



**Società, consorzi altri enti
strumentali
di servizio pubblico
esercanti funzioni amministrative**

- Società ed enti che svolgono funzioni amministrative**
- Società ed enti che svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pa (società strumentali)**
- Società ed enti che gestiscono servizi pubblici locali**



Articolo 2359 cc

controllo

- Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di **particolari vincoli contrattuali con essa**

Enti di diritto privato in controllo pubblico

• oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, **poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;**

enti in cui la pa nomina i vertici o i componenti degli organi



Enti di diritto privato regolati o finanziati

•d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:


•Società, enti, associazioni, fondazioni, comitati etc



Enti di diritto privato regolati

•1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di **autorizzazioni o concessioni**, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

•continuativi di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione da parte della pubblica amministrazione



Enti di diritto privato regolati o finanziati

•2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

•Società, associazioni, fondazioni, enti a cui la pubblica amministrazione partecipi in via minoritaria



Enti di diritto privato finanziati

•3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, **contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;**



- Enti, società, associazioni, fondazioni, comitati con cui vengono stipulati contratti pubblici, contratti di servizio pubblico, contratti di concessione di beni
- Es concessione impianti sportivi, concessioni di beni ad enti, convenzioni con associazioni



Incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati

- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- Presidente con deleghe gestionali dirette
- Amministratore delegato
- Posizioni di dirigente
- Consulenti abituali

Componenti di organi di indirizzo politico

•f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via **elettiva** o di **nomina**, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali,



Componenti organi di indirizzo politico nazionali

- Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Ministro,
- Vice Ministro, sottosegretario di Stato
- e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
- parlamentare



Componenti di organi di indirizzo politico regionali e locali

- Presidente della giunta regionale o provinciale o di forma associativa
- Sindaco,
- Assessore regionale, provinciale, comunale o di forma associativa
- consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali,



Organi di indirizzo di enti pubblici non territoriali e di enti di diritto privato in controllo pubblico

- organi di indirizzo di enti pubblici,

- Organi di indirizzo di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

- Aziende pubbliche, istituzioni,

- Società, sia strumentali che esercenti servizi pubblici ed enti controllati

Inconferibilità

condanne penali capo I titolo II libro II cp

- la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,
- Titolo II capo I libro secondo cp
- Delitti di corruzione, peculato, concussione induzione, abuso d'ufficio etc...

I reati che precludono il conferimento di incarichi

- Articolo 314 Peculato
- Articolo 315 [Malversazione a danno di privati] (1).
- Articolo 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (1).
- Articolo 316 bis Malversazione a danno dello Stato
- Articolo 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- Articolo 317 Concussione
- Articolo 317 bis Pene accessorie.

I reati che precludono il conferimento di incarichi

- Articolo 318 Corruzione per l'esercizio della funzione .
- Articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio .
- Articolo 319 bis Circostanze aggravanti .
- Articolo 319 ter Corruzione in atti giudiziari .
- Articolo 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Articolo 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Articolo 321 Pene per il corruttore.
- Articolo 322 Istigazione alla corruzione

I reati che precludono il conferimento di incarichi

- Articolo 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Articolo 322 ter Confisca
- Articolo 323 Abuso d'ufficio.
- Articolo 323 bis Circostanza attenuante

I reati che precludono il conferimento di incarichi

Articolo 324 [Interesse privato in atti di ufficio] abrogato

Articolo 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Articolo 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Articolo 327 [Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità] abrogato

•Articolo 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione .

•Articolo 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

•Articolo 330 [Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori] (abrogato).

•Articolo 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

I reati che precludono il conferimento di incarichi

•Articolo 332

•[Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio] (1).

•Articolo 333

•[Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o l

•Articolo 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

•Articolo 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (

•Articolo 335 bis Disposizioni patrimoniali

Inconferibilità per i reati di cui al capo I titolo II libro II cp

- a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in **enti di diritto** privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto **attività professionali** a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati **componenti di organi di indirizzo politico**;
- **Componenti organi di enti di diritto privato regolati o finanziati**
- Professionisti pagati dagli enti di cui sopra
- **Ministri, sottosegretari, sindaci, consiglieri assessori etc...**

incompatibilità

•h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico

e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Incarichi amministrativi di vertice nelle pa e negli enti di diritto privato controllati

- per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni

- e negli enti di diritto privato in controllo pubblico,



Incarichi anche esterni diversi da incarichi dirigenziali

- conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico,
- che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;



Incarichi dirigenziali interni

• j) .. gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione,

• nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

Incarichi dirigenziali esterni

•k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

1) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»,

- gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette,
- amministratore delegato e assimilabili,
- di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato,
- negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Ambito di applicazione

Articolo 2 ambito di applicazione

•1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

•Pubbliche amministrazioni

•Enti pubblici non territoriali

•Enti di diritto privato in controllo pubblico (società, fondazioni etc..)

Art 110 tuel

•2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

•Contratti dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 dgls n. 267/2000

Inconferibilità in caso di condanna

• A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:



No incarichi di vertice no incarichi di amministratore di ente pubblico non territoriale

• a) gli incarichi
amministrativi di vertice
nelle amministrazioni
statali, regionali e locali;

• b) gli incarichi di
amministratore di ente
pubblico, di livello
nazionale, regionale e
locale;

• No segretario generale

• No direttore generale

• No amministratore di enti
pubblici non territoriali
(inps)

No incarichi dirigenziali nelle pa nelle società, fondazioni etc controllati

- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale:



No incarichi di presidente, amministratore delegato etc nelle società, fondazioni etc..controllati

•d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;



•gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.


No direttore generale, sanitario, amministrativo nelle asl

- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.



Inconferibilità permanente

• Per taluni reati
l'inconferibilità di
incarichi è per sempre



Inconferibilità permanente per i reati legge 97/2001

- 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
- 314, primo comma, peculato
- 317, concussione
- 318, 319, 319-ter, corruzione
- 319-quater induzione
- e 320 corruzione incaricato
- e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 Reati guardia di finanza

3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383



Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.

Inconferibilità temporanea stessa durata dell'interdizione o 5 anni

• Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.



Inconferibilità permanente per gli altri reati libro II capo I titolo II cp

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici

ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.



Inconferibilità temporanea per gli altri reati libro II capo I titolo II cp

•Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.

•Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.



Incarichi diversi al dirigente di ruolo a cui non sono temporaneamente conferibili incarichi

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle **competenze di amministrazione e gestione.**



No incarichi di dirigente serv fin. Comandante pm, dirigente sociali, cultura turismo, dirigente tecnico

È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle **risorse finanziarie**, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di **vigilanza o controllo**.



Se non ci sono incarichi di studio e ricerca da conferire, il dirigente viene posto fuori ruolo

• Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.



Sentenza di proscioglimento cessazione dell'inconferibilità

.5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.



Condanne di soggetti esterni alla pa

.6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1,

sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico.

Sospesi i pagamenti

• Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Il patteggiamento è equiparato a condanna

• 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

•

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da
enti di diritto privato regolati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

- 1. A coloro che, nei **due anni precedenti**, abbiano svolto incarichi
 - e ricoperto cariche in enti di diritto privato
 - o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico
- ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

No incarichi amministrativi di vertice no incarichi di amministratore di ente pubblico non territoriale

•a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

•b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici

No incarichi dirigenziali esterni nelle pa e negli enti pubblici non territoriali nello specifico settore

.c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo **specifico settore o ufficio** dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

.gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

es strutture convenzionate

•1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, **nei due anni precedenti**, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di **diritto privato regolati o finanziati** dal servizio sanitario regionale.

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

•1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

•2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

.1. A coloro che nei **due anni precedenti** siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati **componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati **presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

Gli ex politici a cui sono vietati gli incarichi regionali

Ex politici regionali della regione che conferisce l'incarico (due anni prima)

• Ex politici provinciali o comunali di comuni con più di 15.000 abitanti della stessa regione che conferisce l'incarico (un anno prima)

• Ex politici della forma associativa tra comuni con più di 15.000 abitanti della stessa regione che conferisce l'incarico (convenzione, consorzio, unione di comuni, altra forma associativa)

Ex presidenti e amministratori delegati di enti privati a controllo pubblico

- Ex presidenti o amministratori delegati di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione o di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;)

No incarichi amministrativi di vertice regionale a ex politici

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

Segretario generale della Regione, capo Dipartimento della Regione, Direttore generale della Regione o posizioni assimilate

No incarichi dirigenziali regionali interni ed esterni ad ex politici

- b) gli incarichi
dirigenziali
nell'amministrazione
regionale;

No incarichi di amministratore di ente pubblico non territoriale di livello regionale a ex politici

- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

- gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici

No incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico regionale

•d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

•le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

Ex politici comunali e provinciali

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

Ex politici dell'ente che conferisce l'incarico ex politici degli altri enti locali della Regione

- **Ex politici comunali e provinciali della provincia o della forma associativa, del comune, che conferisce l'incarico a prescindere dagli abitanti (due anni prima)**
- **Ex politici di province, comuni con più di 15.000 abitanti e forme associative con la medesima popolazione, della stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico**

Ex presidenti e amministratori delegati di enti di diritto privato a controllo pubblico locale

- Ex presidenti e amministratori delegati di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione.
- (le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;)

No incarichi amministrativi di vertice a ex politici locali

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

No incarichi dirigenziali interni ed esterni a ex politici locali

• b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

• Nelle province della regione a cui appartiene l'ente che conferisce l'incarico

• Nei comuni e forme associative superiori a 15.000 abitanti della regione a cui appartiene l'ente che conferisce l'incarico

No incarichi di amministratore di ente pubblico non territoriale agli ex politici locali

•c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

(gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici)

•per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

No a incarichi di amministratore di ente privato a controllo pubblico agli ex politici

•d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

•Solo se il controllo è esercitato da una provincia o da un comune o da una forma associativa con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Dipendenti già titolari di incarichi all'atto di assunzione della carica politica

.3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle
Aziende sanitarie locali

No incarichi in asl ai candidati nei 5 anni precedenti, alle politiche, europee, regionali, provinciali, comunali in collegi elettorali che comprendano il territorio asl

•1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti

•a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

No incarichi asl a ex politici nazionali governativi (due anni precedenti)

•2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale

No incarichi asl a ex parlamentari (due anni precedenti)

- 3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

No incarichi asl a ex politici regionali (tre anni precedenti)

- 4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata

No incarichi asl a ex amministratori di ente pubblico regionale con funzioni di controllo o di finanziamento del ssn

• ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

No incarichi asl a ex politici locali (due anni precedenti) solo comuni e forme associative + 15.000 ab. Compresi nel territorio asl

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

No incarichi ai dirigenti e segretari generali in enti di diritto privato

• Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

No attività professionale per dirigenti, segretari, amministratori di enti

•2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

- 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
 - a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o **finanziati dal servizio sanitario regionale;**
 - b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, **di attività professionale**, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
- 2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal **coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.**

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche
amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo
politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

No incarichi di vertice amministrativo a politici nazionali governativi

•1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

• gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni

No incarichi di vertice amministrativo regionale a politici dell'ente che conferisce l'incarico

•2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

•a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

No incarichi amministrativi di vertice regionale a politici degli enti locali della regione (comuni e forme ass.+ 15.000)

• b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

No incarichi amministrativi di vertice regionale a presidenti e amministratori delegati di enti controllati dalla regione

•c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Incarichi amministrativi di vertice di enti locali (comuni e forme ass. + 15.000)

- 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

No incarichi amministrativi di vertice nei comuni e nella provincia o nella forma associativa a politici dell'ente che conferisce l'incarico

• a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

Le ineleggibilità del dlgs n. 267/2000

• Art. 60 dlgs n. 267/2000

• 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale: 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

• Art 62 dlgs n. 267/2000 Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia

• 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.

No incarichi amministrativi di vertice ai politici delle province, dei comuni e delle forme associative della regione (+15.000 abitanti)

.b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

No incarichi di vertice amministrativo negli enti di diritto privato in controllo pubblico nella regione (comuni +15.000 ab)

.c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

No cariche politiche per i dirigenti dello stesso ente

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico

I dirigenti non possono essere nominati Ministri

•2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Incompatibilità incarichi dirigenziali di livello regionale

- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

No incarichi dirigenziali regionali a politici regionali, provinciali, comunali (+15.000 abitanti) e forme ass.

• a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

• b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

I dirigenti regionali non possono ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti controllati dalla regione

•c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Incompatibilità degli incarichi dirigenziali provinciali e comunali

- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

I dirigenti provinciali e comunali non possono ricoprire cariche politiche regionali

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

I dirigenti comunali e provinciali non possono ricoprire cariche politiche in province e comuni e forme ass. della stessa regione con + di 15.000 ab

.b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

I dirigenti comunali e provinciali non possono ricoprire cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico

.c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Incompatibilità degli incarichi di presidente e amministratore delegato con cariche politiche nazionali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di **parlamentare.**

Incompatibilità degli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico regionale

- 2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

Incompatibilità tra presidente-amm delegato e politico regionale

- a) con la carica di
componente della giunta o
del consiglio della regione
interessata;

Incompatibilità tra pres. Amm. Delegato di ente a cont. Reg e cariche politiche locali (+15.000)

• b) con la carica di
componente della giunta o
del consiglio di una
provincia o di un comune
con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti o di una
forma associativa tra
comuni avente la
medesima popolazione
della medesima regione;

Incompatibilità tra presidenti e amministratori delegati di più enti a controllo pubblico (+15.000)

.c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Incompatibilità tra la carica di presidente e amm delegato di ente a controllo pubblico con cariche politiche locali degli enti della regione (+15.000)

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Incompatibilità incarichi direttivi asl e cariche politiche nazionali – cariche di amministratore in enti pubblici o controllati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, **di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.**

Incompatibilità tra le cariche direttive asl e cariche politiche regionali + amministratori enti pubblici e in controllo pubblico..

•2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

•a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

Incompatibilità tra incarichi direttivi asl e cariche politiche provinciali, comunali e di forme associative (+15.000 abitanti)

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

Incompatibilità tra cariche direttive asl e cariche di presidente e amm. Delegato in enti a controllo pubblico (+15.000 ab)

- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

Il responsabile anticorruzione negli enti locali il Segretario

.1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione,

Obbligo di contestazione all'interessato

- che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

Obbligo di segnalazione

- 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
- All'autorità nazionale anticorruzione
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Alla Corte dei Conti

Parere dell'Autorità nazionale Anticorruzione sulla revoca del responsabile

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione poteri ispettivi

- 1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Sospensione della procedura di conferimento dell'incarico

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Pareri ed interpretazione

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

- 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni responsabili delle conseguenze economiche

.1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

Blocco per tre mesi del potere di conferire incarichi

.2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

Entro 3 mesi adeguamento degli ordinamenti regionali e locali

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti **individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi** nel periodo di interdizione degli organi titolari.

In caso di mancato adeguamento dell'ordinamento provvede il prefetto

- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Pubblicazione dell'accertamento della violazione

.5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Fatta salva l'aspettativa dei dipendenti

- 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompatibilità

Dichiarazione dell'interessato all'atto del conferimento dell'incarico

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

Dichiarazione ogni anno sulle incompatibilità

- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

Publicazione sul sito delle dichiarazioni

•3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Senza la dichiarazione l'incarico non è efficace

- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Mendacità della dichiarazione inconferibilità per 5 anni

- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

- 1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.
- 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

.3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

- In vigore dal 4 maggio 2013
- 1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.